



DETERMINAZIONE N. 151 del 12 NOVEMBRE 2020

Oggetto: Collocamento in quiescenza, dipendente camerale, PIAZZA GIUSEPPA.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la vigente legislazione in materia pensionistica;

Vista la l.r. n. 2/1962 e ss.mm.ii.;

Vista la L. R. 4.4.1995, n. 29, l'art. 19;

Vista la l.r. n. 10/2000;

Vista la legge 335/1995;

Vista la l.r. n. 21/2003 art. 20;

Vista la l.r. n. 9/2015 artt. 51,52;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 8/2016;

Vista l'istanza della dipendente camerale Piazza Giuseppa, istruttore Direttivo - Categoria C8, in servizio presso l' Area Anagrafico certificativa della sede di Catania, registrata con protocollo camerale n. 20756 del 17/11/2016 indirizzata al Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania e al Dirigente dell'Ufficio Personale;

Considerato che nella superiore istanza la dipendente fa richiesta di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 1 comma 2 della l.r. n. 8/2016, come previsto dall'art. 52 comma 5 l.r. 9/2015;

Vista la successiva nota della dipendente, prot. 7544/E del 20/4/2020, con oggetto: "Collocamento in quiescenza" indirizzata al Segretario Generale, all'Ufficio Personale, al Conservatore Registro Imprese, con cui la dipendente avendo raggiunto i requisiti per massima anzianità contributiva alla data del 30/6/2020 chiede di essere collocata in quiescenza a far data dall'1/1/2021 cui fa seguito l'invito del Segretario di provvedere;

Vista la nota mezzo mail dell'Ufficio Personale dell'1/10/2020 con cui si comunica la decorrenza del collocamento in quiescenza a far data dal 31/12/2020;

Preso atto dell'istruzione del fascicolo personale della dipendente, eseguita dall'Ufficio Personale, la stessa è stata assunta con deliberazione di Giunta Camerale n. 115/1985 per chiamata diretta, n.q. di soggetto appartenente alla categoria di lavoratori sordomuti, ai sensi della legge 482/1968;

Considerato che ai sensi della legge finanziaria 2001, di cui alla legge n. 388/2000, l'art. 80 comma 3 dispone che " a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti.....viene corrisposto un beneficio di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni";

Vista a riguardo l'informativa Inpdap del 27/12/2001 titolata "Benefici in favore di lavoratori sordomuti e invalidi secondo cui il beneficio verrà calcolato per un massimo di 5 anni sul servizio effettuato, nel caso di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 legge 381/70 (congenito o dell'età evolutiva) dall'inizio dell'attività lavorativa;

Vista la circolare Inps n. 29 del 30/1/2002 in merito al beneficio di maggiorazione ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva;

Considerato che alla data del 30/12/2020 la dipendente vanta un'anzianità contributiva, utile per il diritto a pensione di 40 anni per max. anzianità contributiva, ai sensi della normativa regionale delle ll.rr. 9/2015 e 8/2016, di anni **40 e mesi 6** ;

Preso atto che:

il servizio utile a pensione fino al 31/12/2003, secondo il calcolo del sistema retributivo, è di anni 23 e mesi 6,

il servizio utile a pensione dall'1/1/2004 al 30/12/2020, secondo il sistema contributivo della disciplina di cui al comma 6 dell'art. 1 della Legge 335/1995, è di anni 17;

Visto quanto disposto dall'art. 51 comma 3 della l.r. 9/2015 secondo cui "In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi 5 anni";

Visto il disposto dell'art. 52 commi 1 e 6 della l.r. n. 9/2015 secondo cui ".....Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 2,3 l.r. 21/86.....sono riconosciuti i trattamenti di pensione.....con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale; in ogni caso il trattamento pensionistico annuo non può superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni (cfr. art. 52 comma 6)";

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità maturata dalla dipendente risulta essere dello **0,71900** e, considerato altresì che il trattamento di quiescenza non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato, nella fattispecie non occorre procedere al calcolo statale per il raffronto di cui all'art. 52 comma 9 della l.r. n. 9/2015;

Considerato che dal prospetto di calcolo la somma delle 2 quote di pensione risulta superiore all'85% della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi 5 anni, alla dipendente verrà corrisposto il trattamento pensionistico pari all'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni;

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 per il triennio normativo ed economico 2016/2018;

Visto l'art. 37 "ferie e recupero festività sopprese" del vigente contratto di lavoro e il comma 9 in particolare secondo cui "le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili.";

Vista la comunicazione della dipendente sulla fruizione dei giorni di ferie anno 2020, comunicata all'Ufficio Personale, in data 19/10/2020;

Visto, sul trattamento di fine servizio, il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016 n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 "Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato" (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 dell'art.52 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr;

Considerato, nella fattispecie, che, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, l'anzianità utile della dipendente Piazza Giuseppa, assunta a far data dall'1/07/1985 e collocata in quiescenza dal 31/12/2020 è pari ad anni 35 e mesi 6:

anni 18 e mesi 6 (con arrotondamento ad anni 18) sino al 31/12/2003 ed anni 17 dall'1/1/2004 al 30/12/2020;

Richiamata la determina del S.G. n. 127/2012 di anticipazione indennità di buonuscita a

favore della dipendente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nelle premesse di collocare in quiescenza a decorrere dall'31/12/2020 la dipendente camerale, istruttore direttivo Categoria C8, Signora Piazza Giuseppa con riconoscimento alla pensione di anzianità, nella tipologia della max. anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. R. 17.5.2016 n.8, con i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico disposti dall'art. 52 della l.r. 9/2015, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni in legge 214/2011;

il trattamento di quiescenza, l'ammontare dell'indennità di buonuscita sono quelli elaborati secondo i calcoli dell' Ufficio, salvo conguagli positivi e/o negativi;

la liquidazione del trattamento di fine servizio avverrà secondo le disposizioni normative vigenti, sul raggiungimento dei requisiti pensionistici secondo le leggi statali e la circolare Inps citata in parte motiva, ossia decorsi 24 mesi dal raggiungimento dei requisiti pensionistici secondo le leggi statali cioè a far data dal 30/04/2024;

gli aumenti a titolo di perequazione del trattamento pensionistico saranno attribuiti d'ufficio nelle misure e con le decorrenze di legge, se dovuti;

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;

di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli